



DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO	2
2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE	3
3. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI	4
4. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA	8
5. DEFINIZIONE DEI RUOLI	8
6. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	9
7. PIANI DI LAVORO	9
8. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	11
9. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10
10. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	10
11. ALLEGATI	12

1. INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico (d'ora in poi "Disciplinare"), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione Siciliana (di seguito per brevità anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito per brevità "ACI").

Quadro Normativo

- la legge n. 449/97, "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- il D.M. 25-11-1998 n. 418 costituisce il Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- L'art.3 della L.R.n.16 del 11/08/2015 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore
- l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;
- l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "*Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e*

coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”.

2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione Siciliana ed ACI ognuna per il proprio fine istituzionale assicurano che le banche dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della tassa automobilistica nazionale/regionale detengano dati aggiornati ed attendibili. Considerato che il presupposto tributario della tassa automobilistica regionale si basa sulle risultanze comunicate dal tenentario del PRA e che la gestione dell'archivio regionale innesca conseguenti aggiornamenti/correzioni del PRA entrambi gli enti perseguono la razionalizzazione e la bonifica continuativa dei dati in funzione del contrasto all'evasione tributaria mediante la gestione dei relativi archivi e la bidirezionalità dello scambio dei dati.

In questo ambito, anche ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019, ACI e Regione Siciliana cooperano per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/funzionalità:

- I) l'aggiornamento
- II) la bonifica
- III) il controllo di qualità della di base dati
- IV) calcolo del dovuto
- V) controllo della consistenza dei dati
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero a cura della regione dell'evasione totale o parziale della tassa automobilistica che la regione riscuoterà a mezzo ruolo
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso (funzionalità dell'archivio);
- VIII) l'analisi dei dati e acquisizione/invio di dati massivi
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.

La gestione dell'archivio così come sopra descritta, viene effettuata da ACI e Regione Siciliana valorizzando le componenti comuni della gestione dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, in questo comprendendo l'utilizzo di hardware e di software specifici, come di seguito descritto.

Al fine di attuare i procedimenti previsti dal presente Disciplinare l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware e software (NSTAR Nuovo sistema delle tasse regionali) allo scopo di assicurare, anche nel caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti che ACI deve garantire alla Regione mediante la disponibilità dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98. La Regione fornirà ad ACI gli elementi utili e necessari per migliorare ed integrare le funzionalità del software in argomento basati sulle interazioni con l'archivio regionale/nazionale correlate alle richieste pervenute alla Regione o a nuove esigenze della stessa Regione.

I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD D.Lgs. 82/2005, con procedure completamente digitalizzate.

In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Regione.

3. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

L'attività consiste sia nell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche sulla base delle attività di riconciliazione eseguite da ACI sull'archivio nazionale, sia nell'aggiornamento dell'archivio nazionale sulla base degli aggiornamenti indotti dalla gestione dell'archivio regionale. Perseguendo così l'interesse pubblico comune di tenere aggiornato l'archivio nazionale.

Tale attività di riconciliazione consente l'individuazione delle posizioni tributarie con cui va integrato o da cui va ripulito il ruolo regionale/nazionale sulla base dei dati messi a disposizione sull'archivio nazionale e da tutte le amministrazioni titolari del tributo compresa la Regione Siciliana, dal PRA, dalla MCTC, dell'Anagrafe Tributaria.

Il ruolo regionale così aggiornato risulta è costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. In caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, per assicurare la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti, l'ACI garantisce alla Regione la disponibilità dei servizi sussidiari dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98.

II. Bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nella bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste, altresì, nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate nei rispettivi archivi della tassa automobilistica regionale e del PRA attraverso forniture di dati elaborati ad hoc previa verifica della corrispondenza con i dati degli archivi Regionale, dell'archivio nazionale e dell'archivio Integrato per garantirne l'allineamento.

Accordo di cooperazione tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia.

L'aggiornamento e la bonifica dell'archivio regionale possono essere effettuati anche sulla base dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'interesse pubblico comune è quello di tenere allineati l'archivio regionale, l'archivio nazionale e il PRA.

III. Controllo di qualità

I dati di cui a commi precedenti, relativi all'archivio regionale ed all'archivio nazionale, sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

La Regione provvede alle interrogazioni massive dei dati anagrafici sul sistema dell'Anagrafe tributaria che fornisce ad ACI per l'aggiornamento ed allineamento dell'archivio nazionale e dell'archivio integrato PRA-Tasse.

Inoltre il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

L'interesse pubblico comune è quello di tenere allineati l'archivio nazionale, l'archivio regionale e il PRA.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando, in ottemperanza alla normativa vigente, la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal Prestatore di Servizi di Pagamento (accreditatosi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, alla Regione Sicilia e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

Il calcolo del dovuto individua l'amministrazione finanziaria regionale destinataria del riversamento e, pertanto, l'aggiornamento degli archivi come specificato nei punti precedenti, costituisce

l'elemento fondante per la corretta determinazione del gettito regionale. In questo caso il perseguimento dell'interesse pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale e regionale tutela la spettanza tributaria regionale.

V. Controllo della consistenza dei dati.

- a) Nella fase di riscossione spontanea il controllo della consistenza dei dati consente una coerente esecuzione in forma automatizzata del calcolo del dovuto, così come previsto dalle procedure di pagamento sulla piattaforma pagoPA di cui al precedente punto IV, da verificata rispondenza del soggetto attivo e passivo di imposta cui si riferisce la richiesta di calcolo, e degli elementi di efficace aderenza operativa della richiesta con i dati presenti sul ruolo tributario.
- b) Con il controllo della consistenza dei dati si riscontrano, per le posizioni non coperte da pagamento, o con pagamento insufficiente o non tempestivo, gli elementi giustificativi presenti sulla posizione tributaria (esenzioni o sospensioni di imposta) o la loro assenza, nonché la presenza di versamenti effettuati a favore di altre Amministrazioni.

Dal suddetto controllo della consistenza dei dati si rilevano gli elementi afferenti una successiva acquisizione dal PRA o da atti di data certa, di informazioni e dati rilevanti ai fini fiscali il cui effetto retroattivo modifica la posizione tributaria del veicolo "a far data dal", nonché gli elementi concernenti i veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive Regionali.

L'interesse pubblico comune di tenere allineati l'archivio nazionale, l'archivio regionale ed il PRA, assicura la correttezza del controllo della consistenza dei dati.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa totalmente o parzialmente evasa.

Il procedimento consiste nell'estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, la Regione procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dall'art.2 comma 2 bis della L.R.16/2015.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate le seguenti procedure:

a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. Se la procedura si conclude con l'adozione del provvedimento l'ACI aggiorna l'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche e invia un flusso di dati XLS -XML, secondo il tracciato concordato, alla Regione che provvede alla liquidazione del rimborso;

b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e Regionali, come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego e l'aggiornamento dell'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche;

c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego e l'aggiornamento dell'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche;

d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi in ogni fase della riscossione. L'attività è svolta da ACI sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. La procedura si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego della contestazione. In caso di accoglimento ACI aggiorna l'archivio Regionale e Nazionale delle tasse automobilistiche e se trattasi di riscossione coattiva provvede alla comunicazione massiva delle posizioni da scaricare totalmente o ad inviare alla Regione l'elenco delle posizioni da scaricare parzialmente. In caso di diniego, contestato in giudizio dal contribuente, ACI trasmette alla Regione una memoria difensiva illustrativa delle motivazioni giuridiche e tecniche del mancato accoglimento del provvedimento ai fini della difesa in giudizio.

e) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato e multicanale alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

f) esposizione su IO APP dei servizi di messaggistica riguardante il bollo in scadenza con conseguente possibilità di pagamento

L'interesse pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale e regionale ed il PRA tutela il corretto accertamento tributario effettuato dalla Regione.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione e del titolare dell'archivio nazionale utilizzano i dati presenti sull'archivio Nazionale e Regionale delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

La gestione, il controllo e la registrazione degli accessi sul ruolo, sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti.

X. Accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.

È garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

4. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo Regionale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

5. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, ACI procederà all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale e con la Regione saranno decisi

tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche di pertinenza regionale, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

Con atti successivi, la cooperazione può essere estesa, conformemente alla funzione di servizio pubblico comune di tenere aggiornati l'archivio nazionale/regionale e l'Archivio Integrato PRA-Tasse alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto, con particolare riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione ed all'aliquota di competenza provinciale sull'RC Auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro.

6. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

7. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono il piano di lavoro annuale.

Il piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

8. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la parte beneficiaria riconosce all'altra il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e una volta sostenuti sono rendicontati ai fini della loro liquidazione trimestrale.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

9. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

10. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Regionale della Tassa Automobilistica è la Regione Siciliana. ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica è l'ACI. La Regione è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

11. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei processi, attività e responsabilità;
- Allegato B - Stima costi annuali differenziali;
- Allegato C – Schema di tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

Per la Regione Siciliana

Per l'ACI

Firma digitale

Firma digitale